

(N. 2275)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 20 novembre 1957 (V. Stampato n. 3199)*

presentato dal **Ministro dei Lavori pubblici**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro dell'Interno**

(TAMBRONI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 NOVEMBRE 1957

---

Proroga dei termini previsti dall'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, sui piani regolatori, e dall'articolo 17 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione.

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il termine per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 1942, n. 1150, di cui all'articolo 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, prorogato al 31 dicembre 1957 con l'articolo 1, comma primo, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.

## Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facoltà, per i Comuni forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, già prorogato con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1960.